

N. FALL. 27

N. SEN. 31

REP. 280



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale

nella seguente composizione

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dott. Francesco Sorrentino | - Presidente |
| - dott. Alessandro Farina | - giudice rel. |
| - dott. Adriana Gherardi | - giudice |

pronuncia la seguente

SENTENZA

Visti gli atti relativi alla dichiarazione di fallimento di

GESTIONI AMBIENTALI SNC di Termo Energia Calabria Spa con sede in La Spezia via Privata OTO n. 57

e dai soci illimitatamente responsabili:

TERMO ENERGIA CALABRIA SPA con sede legale in La Spezia via Privata OTO n. 45-47,

TERMO ENERGIA VERSILIA SPA con sede legale in La Spezia via Privata OTO 45-57;

VEOLIA SERVIZI AMBIENTALI TECNITALIA SPA con sede legale in La Spezia via Privata OTO n. 45-57

VEOLIA SERVIZI AMBIENTE INDUSTRIA SRL con sede legale in La Spezia via Privata OTO n. 45-57

VERCELLI ENERGIA SRL con sede legale in La Spezia via Privata OTO n. 45-57

tutti elettivamente domiciliati presso lo studio Avv. Lamberto Scatena via Gen Baldassarre Biassa 73;

rilevato che trattasi di imprenditore che chiede il proprio fallimento ai sensi dell'art. 14 L. fall.;

Considerato che nel ricorso si specificano le ragioni per le quali l'impresa deve considerarsi in stato di insolvenza e che dalle risultanze delle scritture contabili allegate emergono effettivamente ragioni che consentono di affermare in modo non equivoco la sussistenza dello stato di insolvenza;

rilevato che non può trovare accoglimento l'istanza di sospensione della presente procedura ex art. 295 Cpc formulata contestualmente dalla ricorrente, non sussistendo alcuna ragione di sospensione

necessaria in correlazione con il ricorso per cassazione presentato avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova del 9\1\2014 che revoca l'omologazione del concordato preventivo, avendo la medesima Corte d'Appello, in altro decreto relativo alla medesima procedura, già rilevato che in conseguenza della predetta revoca il decreto di omologazione non è suscettibile di alcuna ulteriore efficacia sotto ogni profilo, esecutivo, dichiarativo o costitutivo, ciò anche nel caso in cui il giudice della legittimità cassasse il provvedimento della Corte d'Appello;

ritenuto che sia opportuno procedere alla designazione di un collegio di due curatori e non di un curatore singolo, in ragione sia della complessità della procedura e del numero di società coinvolte, nomina che non trova alcun ostacolo normativo dal momento che nessuna disposizione esclude la designazione di un organo avente struttura collegiale, fermo restando che il collegio dei curatori fallimentari eserciterà congiuntamente le proprie funzioni; che i creditori potranno formulare istanze rivolgendosi ad un unico indirizzo di posta elettronica di riferimento del curatore; che il compenso finale ad esso spettante non potrà che essere unico e non potrà superare quello previsto a favore di un unico curatore fallimentare

Visti gli artt. 1,5,6, 9, 14 e 16 L. Fall.

DICHIARA

il fallimento di GESTIONI AMBIENTALI SNC di Termo Energia Calabria Spa e dei soci illimitatamente responsabili TERMO ENERGIA CALABRIA SPA, TERMO ENERGIA VERSILIA SPA, VEOLIA SERVIZI AMBIENTALI TECNITALIA SPA, VEOLIA SERVIZI AMBIENTE INDUSTRIA SRL e VERCELLI ENERGIA SRL;

NOMINA

- Giudice Delegato il dott. Alessandro Farina
- Curatori il dott. Riccardo Dessì con studio in Sarzana ed il dott. Saverio Reggi con studio in La Spezia, iscritti all'albo dei dottori commercialisti della Spezia, i quali svolgeranno congiuntamente ed unitariamente la funzione di curatore.

ORDINA

al fallito / legale rappresentante della impresa fallita ove non via abbia integralmente già provveduto di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale;

FISSA

il giorno 3 dicembre 2014 ore 9.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al giudice delegato, nella stanza n. 310 del piano 3° del Tribunale della Spezia.

All'udienza sopra indicata per la verifica dello stato passivo l'ufficio del curatore provvederà al deposito in forma cartacea del solo prospetto del progetto di stato passivo, trasmettendo invece in via telematica al giudice delegato il medesimo progetto corredato dalle istanze di insinuazione ed i documenti ad essa allegati diversi dai titoli di credito in originale eventualmente allegati al ricorso.

ASSEGNA


ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale delle domande di ammissione al passivo, da proporsi secondo le modalità che verranno comunicate dal curatore con l'avviso comunicato ai sensi dell'art. 92 L. Fall.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata nei modi prescritti dall'art. 17 L. Fall a cura della Cancelleria.


La Spezia, 25 giugno 2014

Il Giudice Estensore
Alessandro Farina



crn 1208

Il Presidente
Francesco Sorrentino



Il Funzionario Giudiziario
Vittoria Graceffa



Per la Cancelleria 26 GIU. 2014

Depositato in Cancelleria il _____


Il Funzionario Giudiziario

Vittoria Graceffa



ppv. - lunetone
117714

Ruend, Sri



1